

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 3 marzo 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali, Avv. Raffaele Torino, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

1) RECLAMO N. 068 DELLA SOCIETA' U.S. AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRICCA ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale rinvia a nuovo ruolo.

2) RECLAMO N. 069 DELLA SOCIETA' U.S. AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DIERNA EMILIO, PUBBLICATA NEL C.U. 159 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale rinvia a nuovo ruolo.

3) RECLAMO N. 070 DELLA SOCIETA' U.S. AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PECORARI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale rinvia a nuovo ruolo.

4) RECLAMO N. 072 DELLA SOCIETA' TERNANA CALCIO S.p.A. CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. DUCATO CALCIO, IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL PREMIO DI PREPARAZIONE.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della Società Ternana Calcio S.p.A..
Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Marina Vajana, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

7) RECLAMO N° 111 DELLA SOCIETA' A. C. CHIEVO VERONA CONTRO LA SOCIETA' A.C. REGGIANA 1919 SPA IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 496 (UHUNAMURE JAMES OSARETIN) PUBBLICATA SUL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale dichiara cessata la materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N. 123 DELLA SOCIETA' CARPI F.C. 1909 S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. ZERO BRANCO F.B.C. IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99BIS N.O.I.F. PER IL CALCIATORE MBAKOGU JERRY (1.10.1992 – MATR. F.I.G.C. 5088202).

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società Carpi F.C. 1909 S.R.L. e, a conferma dell'impugnata certificazione della Commissione Premi, dichiara essa reclamante tenuta a corrispondere alla società A.S.D. Zero Branco F.B.C. il complessivo importo di Euro 18.000,00=, entro il 30.06.2016.
Ordina incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N. 128 DELLA SOCIETA' CARPI F.C. 1909 S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. SPORT VILLAGE TOMMASO NATALE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99BIS N.O.I.F. PER IL CALCIATORE DI GAUDIO ANTONIO (16.8.1989 – MATR. F.I.G.C. 40672919).

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società Carpi F.C. 1909 S.R.L. e, a conferma dell'impugnata certificazione della Commissione Premi, dichiara essa reclamante tenuta a corrispondere alla società A.S.D. Sport Village Tommaso Natale il complessivo importo di Euro 18.000,00=, entro il 30.06.2016.
Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali, Avv. Marina Vajana, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

5) RECLAMO N° 078 DELLA SOCIETA' A.S.D. CHIETI CALCIO A R.L. AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PLACIDI MATTIA PUBBLICATA NEL C.U. 171/E DEL 23 NOVEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile l'appello della società S.S.D. Chieti a R.L..

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N° 109 DELLA SOCIETA' S.S.D. AUSONIA CONTRO LA SOCIETA' S.S.D. PRO SESTO IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 462 (MILAZZO MATTIA NICOLO'), PUBBLICATA SUL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società S.S.D. Ausonia e, per l'effetto, in riforma della impugnata decisione della Commissione Premi, dichiara la società S.S.D. Pro Sesto tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di Euro 1.626,00= a titolo di Premio di Preparazione conseguente al tesseramento del calciatore Milazzo Mattia Nicolò.

Determina in Euro 243,90= la penale da corrispondere alla F.I.G.C..

Ordina restituirsi la tassa.

IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno

Publicato in Roma, 4 marzo 2016

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE

Carlo Tavecchio